



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. 1485 del 04 APR. 2022

N. 10 del 31/03/2022

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2022. ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	--

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19,14 in modalità promiscua, sia in presenza che in videoconferenza, in seduta ordinaria in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle modalità di cui al decreto sindacale n.12 del 27.10.2020, convocato nelle forme di legge giusto atto prot. n.1347 del 24.03.2022.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI	MODALITA'
1	BERNARDO Andrea	Sindaco	x		PRESENZA
2	RIMEDIO Gaetano	Vicesindaco	x		VIDEOCONFERENZA
3	CELANO Santo	Assessore	x		PRESENZA
4	DE PIZZO Rosanna	Consigliere	x		VIDEOCONFERENZA
5	DI NAPOLI Elena	Consigliere		x	
6	BRUNO Roberto	Consigliere	x		PRESENZA
7	GUARINO Francesco Giulio	Consigliere	x	x	
8	BRUNO Filippo	Consigliere	x		VIDEOCONFERENZA
9	MODARELLI Domenica	Consigliere	x		VIDEOCONFERENZA
10	VIRGALLITO Massimo	Consigliere	x		PRESENZA
11	D'ALESSANDRO Alex	Consigliere		x	

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n.3

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco, in presenza;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- L'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 260/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n.296/2006 (Legge finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito Individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;
- Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- L'articolo 5 del D.Lgs 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 16 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza del suddetto regolamento, la possibilità di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni ;
- Con la risoluzione n. 1/DP prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
- Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti *"a quelli stabiliti dalla legge statale"* debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53-comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1-comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Letto, infine, l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Acquisite:

- la circolare n. 1/DPF dell'11/2/2003 del Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ministero delle Finanze;
- la circolare 27/11/2003 n. 0141353 del Ministero dell'Economia Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni;
- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";

Richiamati:

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 11.11.2021, ad oggetto: "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022";
- il Decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021, con il quale il Ministro degli Interni ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29-04-2014 è stata incrementata l'aliquota addizionale comunale Irpef, portandola dallo 0,6% prevista per l'anno 2013 allo 0,8% a partire dal 1° gennaio 2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29-04-2016 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% per l'anno 2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24-11-2016 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% per l'anno 2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28-12-2017 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% per l'anno 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17-03-2019 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% anche per l'anno 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11-04-2020 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% anche per l'anno 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30-04-2021 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8% anche per l'anno 2021;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, ed in coerenza con quanto previsto nel DUP e nello schema di bilancio (approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 38/2022 e 39/2022), avvalersi della facoltà di mantenere l'aliquota dello 0,8% anche relativamente all'anno 2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Bruno Roberto), astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA DI

- 1) **Approvare** quanto esposto in narrativa e premessa, che in questa sede si intende interamente riportato a costituente parte integrante e sostanziale;
- 2) **Confermare ed approvare** per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,8%;
- 3) **Stimare** in € 79.300,00, anche stante gli accertamenti relativi all'anno 2021, le entrate derivanti da IRPEF per l'anno 2022;

- 4) **Allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 in corso di approvazione;
- 5) **Dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e finanze (MEF) che ne cura la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it con le modalità e nei termini previsti dalla circolare n 1/DF del 22-11-2019;
- 6) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 7, contrari n 1 (Bruno Roberto), astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza della sua attuazione.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. REG. N. 193

Dalla residenza Municipale, li **04 APR. 2022**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **31 MAR. 2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **04 APR. 2022**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **04 APR. 2022**

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)

